

STATUTO



TITOLO I - COSTITUZIONE E SEDE

ARTICOLO 1

Costituzione, normativa di riferimento, denominazione, sede, durata

1. È costituita, su iniziativa dei Soci Fondatori, una Associazione nella forma della associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.
2. L'Associazione assume la denominazione di "Note Legali".
3. L'Associazione ha la propria sede sociale in Bologna.
4. L'attività dell'Associazione si svolge su tutto il territorio nazionale.
5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato o comunque per il tempo necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 2

Caratteristiche

1. L'Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci.
2. L'Associazione non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO II - DELLO SCOPO E DELL'OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 3

Scopi e attività

1. L'Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale, persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere, sviluppare e svolgere attività di studio, di ricerca, di analisi, di approfondimento, di raccolta, di documentazione, catalogazione ed orientamento, nonché di divulgazione relativi alla normativa, alla dottrina, alla giurisprudenza, alla contrattualistica e ad altri aspetti giuridici o giuridico-economici inerenti al settore musicale nel suo complesso;
 - b) promuovere la formazione professionale nonché l'aggiornamento professionale dei musicisti e degli operatori professionali del settore musicale, con riferimento agli aspetti giuridici ed economici, quali a titolo esemplificativo il diritto d'autore in campo musicale, il *music business*, le tecnologie informatiche, telematiche e multimediali;
 - c) promuovere la ricerca di soluzioni alle problematiche giuridico-economiche legate al mondo della musica anche mediante l'utilizzo degli strumenti offerti dalla società dell'informazione e dall'*Information and Communication Technology*;
 - d) promuovere la qualificazione, il miglioramento professionale, la tutela e lo sviluppo di nuove opportunità, dei suoi soci nel campo della musica e dello spettacolo;
 - e) fornire ai propri associati servizi legali, formativi, o di supporto e facilitazione correlati all'attività musicale, per mezzo di Internet o attraverso qualsiasi iniziativa connessa con lo scopo sociale;
 - f) promuovere una cultura della legalità nel settore musicale: in tal senso l'Associazione potrà operare anche in stretto contatto con quelle istituzioni pubbliche o private che hanno analoghe finalità statutarie o obiettivi, stipulare accordi ed intese con esse.
 2. Può altresì svolgere attività culturali e ricreative.
 3. Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.
 4. A tal fine l'Associazione potrà:
 - a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali e ricreative;
 - b) esercitare, in via accessoria, ausiliaria, strumentale, comunque marginale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali o per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.
- L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.
5. L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.
 6. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà svolgere attività editoriale letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione anche gratuita di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale

NOTE LEGALI

Associazione italiana per lo studio e l'insegnamento del diritto della musica

Via Emilia Ponente, 28/4 - 40133 Bologna

audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi soci.

7. L'Associazione non ha fini politici, religiosi o razziali.

8. L'Associazione:

a) promuove e patrocina, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, fotografiche, di animazione, di danza ed artistiche (pittura, scultura, fumetto, illustrazione, ecc.), anche a carattere interculturale. Inoltre partecipa, ad esse, con propri soci se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;

b) promuove ed organizza *meetings*, convegni, dibattiti, *stages*, conferenze, concorsi, premi, iniziative culturali ed interculturali e può intervenire con laboratori ed iniziative nelle scuole;

c) promuove ed organizza corsi di formazione, di aggiornamento, di informazione, orientamento e perfezionamento professionale per tutti coloro che operano o intendono operare nelle attività artistiche, imprenditoriali o giuridiche nella cultura e nello spettacolo, favorendo in particolare soggetti stranieri e disagiati al fine di permetterne l'integrazione sociale.

9. L'Associazione mantiene ed estende contatti con aziende, associazioni, enti, scuole, comunità e, più in generale, con ambienti di lavoro o di svago mediante delegati opportunamente scelti i quali, sensibili al problema della funzione culturale dell'attività di ricerca del campo del diritto, provvedono alla diffusione dell'attività svolta dall'Associazione stessa, formulando proposte ed attivando iniziative rivolte alla valorizzazione dello studio, della ricerca e della diffusione del diritto in campo musicale e promuovendo lo sviluppo della formazione professionale dell'operatore musicale, favorendo inoltre l'integrazione di soggetti stranieri e disagiati.

10. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato interno o estraneo all'Associazione o anche di coloro che ricoprono le cariche sociali previste dallo statuto, ancorché retribuite.

ARTICOLO 4

Limiti all'attività

1. L'Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali b) da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative c) da versamenti volontari dei soci d) da finanziamento e/o contributi di Enti pubblici e privati e) da liberalità di privati.

3. È esplicitamente vietata la ripartizione di utili, avanzi di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci.

4. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie.

5. L'Associazione ai fini fiscali, deve considerarsi ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4, art. 87, DPR 22/121986, n. 917 (TUIR).

ARTICOLO 5

Gruppi di interesse specifico

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari l'Associazione istituisce gruppi di interesse specifico e sezioni tematiche che fanno parte integrante ed inscindibile dell'Associazione.

2. Tali suddivisioni ed identificazioni hanno per solo obiettivo l'ottimizzazione del funzionamento associativo al fine di renderlo incisivo e proficuo.

3. L'Associazione potrà istituire altri gruppi ed altre sezioni che risultassero funzionali ed utili al raggiungimento dei suoi fini statutari.

4. Sono, perciò, previsti:

a) Il *Centro Italiano Studi Musica & Diritto* con sigla identificativa: CISMUD;

b) Il gruppo *Consulenti e Formatori di Musica & Diritto* con sigla identificativa: CEFMUD.

Il regolamento contenente le disposizioni relative al funzionamento, all'organizzazione, agli scopi ed all'attività di tali gruppi verrà emanato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III - DEGLI ASSOCIATI E DELLE QUOTE

ARTICOLO 6

Dei Soci

1. L'Associazione culturale è composta dai Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Onorari. Tuttavia il Consiglio Direttivo può, ove si rendesse necessario, istituire altre categorie di soci.

2. La qualifica di Socio Fondatore compete di diritto ai soggetti firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.

NOTE LEGALI

Associazione italiana per lo studio e l'insegnamento del diritto della musica

Via Emilia Ponente, 28/4 - 40133 Bologna

3. Possono essere Soci Ordinari dell'Associazione coloro che, previa domanda di ammissione, entrano a far parte dell'Associazione. le persone fisiche che ne condividano e ne accettino le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età, sesso, nazionalità, religione opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari, ed ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con i terzi. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.
4. Il numero dei Soci è illimitato; qualunque persona fisica può aderire all'Associazione purché abbia compiuto il 14° anno di età. I soci minorenni, pur potendo partecipare all'Assemblea, esprimono unicamente parere consultivo.
5. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali. 6. È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.
7. Possono essere soci dell'Associazione anche altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati o persone giuridiche che ne condividono gli scopi con modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
8. I Soci Ordinari sono invitati a promuovere, in relazione alle proprie capacità, lo sviluppo della Associazione ed a partecipare attivamente alle iniziative da essa proposte. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.
9. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a coloro che abbiano particolari benemerite in campo scientifico, accademico e professionale afferenti l'oggetto associativo.
10. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e, se eletti a cariche sociali, di adempiere il loro mandato.

ARTICOLO 7

Criteria di ammissione dei soci

1. L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti formalità:
 - a) presentare la domanda al Consiglio Direttivo;
 - b) dichiarare di attenersi alle norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
2. È esclusa ogni limitazione ai diritti temporanea alla vita associativa.
3. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
4. La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall' esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. L'ammissione all'Associazione, effettuata in qualsiasi giorno dell'anno, è valida per l'anno solare in corso. S'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo l'ipotesi di recesso.

ARTICOLO 8

Adesione e quota associativa

1. L'accettazione della domanda e il versamento della quota annuale danno diritto a ricevere un codice identificativo personale (user ID e password). Detto codice è nominale e deve essere custodito a cura del socio che è tenuto a comunicarlo obbligatoriamente ogniqualvolta lo stesso gli venisse richiesto in occasione delle iniziative culturali proposte dalla Associazione ai suoi Soci o per accedere ai servizi, anche attraverso reti telematiche.
2. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione il ratificare l'ammissione del Socio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.
3. I soci sono tenuti:
 - a) al pagamento della quota di iscrizione e delle quote annue, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo può anche determinare eventuali agevolazioni ai fini di favorire lo sviluppo dell'Associazione.
 - b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese quelle relative a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
4. La quota associativa è nominativa, non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.
5. La misura della quota sociale è determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo nell'ultimo bimestre dell'anno precedente. Per il primo anno è determinata alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 9

Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di socio si perde per:
 - a) automaticamente per mancato rinnovo del pagamento della quota annuale entro il primo bimestre di ciascun anno solare;
 - b) recesso;
 - c) espulsione;
 - d) decesso.
2. I soci decaduti per mancato rinnovo dell'adesione potranno, per mezzo di domanda, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione.
3. Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dalla propria posizione di Socio. Il Socio che intende recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata, almeno un

NOTE LEGALI

mese prima della scadenza dell'anno solare. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

4. L'espulsione di un socio può essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:

- a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto ovvero con lo spirito e le finalità dell'Associazione, ovvero offenda il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori;
- b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione.

5. In ogni caso, prima di procedere all'espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria, che giudicherà definitivamente a maggioranza.

6. Il Socio receduto o espulso o gli eredi o legatari del Socio defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all'Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV - DEGLI ORGANI E DELLA VITA ASSOCIATIVA

ARTICOLO 10

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11

Composizione e convocazione dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci, è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa viene convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo degli associati; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

2. Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono effettuate almeno 20 giorni prima della data fissata, utilizzando tutti gli strumenti informatici e telematici idonei per tali comunicazioni, quali a titolo esemplificativo la posta elettronica e gli SMS, ai recapiti forniti dai soci all'atto di iscrizione.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione per cui si richiede la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

5. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione.

ARTICOLO 12

Compiti dell'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale dell'Associazione. L'Assemblea:

- a) elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo, con scrutinio segreto. È ammesso il voto per corrispondenza;
- b) approva, con la relazione morale del Consiglio Direttivo, il Bilancio preventivo ed il Conto consuntivo annuale;
- c) discute e analizza le attività sociali svolte nell'anno precedente e approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale proposte dei partecipanti in ordine allo sviluppo dell'attività sociale stessa;
- d) approva le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- f) esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio direttivo.

2. Riunita in via straordinaria, decide su quanto stabilito dagli artt. 18 e 19 del presente Statuto.

ARTICOLO 13

Votazioni e deliberazioni

1. Per le votazioni in Assemblea ogni Socio ha diritto a un solo voto e può rappresentare per delega un solo altro associato.

2. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Le votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto potranno effettuarsi se richieste dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.

NOTE LEGALI

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti presenti, salvo diversamente indicato nello Statuto. Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli Associati, anche se dissenzienti o assenti.
4. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.
5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l'Assemblea stessa e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 14

Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è complessivamente composto da un numero minimo di tre Consiglieri, eletti tra i soci. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a un massimo di cinque consiglieri eletti fra i soci.
2. In seno al Consiglio Direttivo deve essere assicurata la rappresentanza dei soggetti fondatori dell'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria l'elezione di un nuovo Consiglio dall'Assemblea dei soci.
5. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, a maggioranza semplice, il Presidente.
6. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ARTICOLO 15

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito e la facoltà di:
 - a) convocare l'Assemblea ed eseguire ed applica le sue decisioni;
 - b) redigere e proporre all'Assemblea le modifiche statutarie e regolamentari;
 - c) predisporre i regolamenti interni, redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, deliberare a maggioranza sulla stesura del bilancio annuale e sui progetti dell'attività culturale per l'anno successivo;
 - d) redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
 - e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, vigilando sull'attività del Presidente;
 - f) deliberare sulle domande di ammissione e di riammissione dei soci, sulle sanzioni e sulla eventuale decadenza o radiazione di associati;
 - g) adottare i provvedimenti di sospensione ed altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti;
 - h) stabilire la quota associativa annuale e la misura degli eventuali contributi dovuti dagli associati;
 - i) favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
 - j) determinare la sede sociale e disporre l'organizzazione, trasferire in altro luogo la sede dell'Associazione, nonché aprire nuove sedi operative ovvero siti Internet;
 - k) coadiuvare il Presidente nella conduzione della vita associativa, potendo i singoli membri ricevere deleghe per settori di attività, restando sempre attribuite al Presidente la rappresentanza esterna ed il potere di firma;
 - l) promuovere e realizzare le varie iniziative che rientrano nelle sue attribuzioni di organo direttivo;
2. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
3. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere, anche a non soci, personali inviti gratuiti.
4. Le deliberazioni saranno comunicate ai soci attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici idonei per tali comunicazioni, quali a titolo esemplificativo la posta elettronica e gli SMS, ai recapiti forniti dai soci all'atto di iscrizione, ed inserite nel sito Internet dell'associazione. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 16

Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa, e comunque almeno una volta in un semestre, e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza più uno dei componenti, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

NOTE LEGALI

4. Nell'esercizio delle funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ARTICOLO 17

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente dirige l'attività dell'associazione e può compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo.
3. In caso di sua assenza o impedimento può delegare un altro Consigliere o il Segretario, oppure può nominare procuratori speciali ex art. 2209 c.c., con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, che entrambi presiede, firmandone i relativi verbali, e ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Associazione; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
5. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato a effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall'Associazione e a determinare le quote suppletive per l'utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività.
6. Il Presidente attribuisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all'interno dei Gruppi di interesse specifico e nomina il Segretario. Per la conduzione dell'attività culturale e/o scientifica, il Presidente potrà conferire mandato di direzione dell'attività culturale e/o scientifica a persone esterne all'associazione determinandone l'eventuale compenso professionale.
7. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio direttivo alla sua prima riunione.

ARTICOLO 18

Il Segretario

1. Il Segretario viene nominato dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, tra i soci facenti parte dell'Associazione.
2. Il Segretario:
 - a) provvede alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti l'attività economica dell'Associazione;
 - b) cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la corretta tenuta contabile e legale;
 - c) si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza;
 - d) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle Assemblee dei Soci, curando di sottoscriverli unitamente al Presidente.
 - e) provvede alla redazione, all'aggiornamento ed alla cura del libro soci, il quale sarà tenuto su supporto informatico e liberamente consultabile, a richiesta, dai singoli soci.

ARTICOLO 19

Cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali, di qualsiasi nomina, durano quattro anni. I membri eletti o nominati possono essere rieletti o rinominati.
2. Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate. Al Presidente, al Segretario e ai membri del Consiglio Direttivo potrà eventualmente spettare un compenso, su delibera del Consiglio Direttivo stesso da ratificare in sede di assemblea annuale. Il Consiglio Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dai soci incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.
3. L'Associazione potrà aderire ad Enti, Federazioni ed Associazioni a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

ARTICOLO 20

Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalla quote associative obbligatorie, versate annualmente dai soci, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni di qualsiasi natura e liberalità, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, dai beni mobili ed immobili di proprietà, dagli interessi attivi e dagli altri redditi patrimoniali, dagli eventuali contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo, dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, oneroso o gratuito, entrino nella sua disponibilità.
2. Gli eventuali utili di gestione debbono essere reinvestiti per finalità istituzionali.

NOTE LEGALI

ARTICOLO 21

Anno sociale

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno, l'anno sociale inizierà il 1 ottobre 2006 e terminerà il 31 dicembre 2007.
2. Il Presidente convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.
4. Entro 15 giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni associato.
5. Per esigenze organizzative sarà consentita la scadenza annuale delle adesioni con i relativi servizi previsti per i soci.

ARTICOLO 22

Modifiche dello Statuto

1. Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci con le modalità di cui al precedente art. 7 (la presenza di almeno 3/4 dei soci e la maggioranza dei presenti).
2. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.
3. Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.

ARTICOLO 23

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati. In tal caso sarà nominato un liquidatore.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio verrà devoluto per finalità di utilità generale o sociale o ad altra Associazione con finalità analoghe e a fini di utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall'Assemblea.

ARTICOLO 24

Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme previste dalle leggi in materia.

NOTE LEGALI